# REGOLAMENTO (CE) N. 548/94 DELLA COMMISSIONE

**del 10 marzo 1994**

**recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 287/94 del Consiglio recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, paragrafo 4 e l'articolo 243, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 287/94 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, in applicazione degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 287/94, è necessario stabilire la cadenza delle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ; che, alla luce dell'attuale situazione e delle previsioni di approvvigionamento del mercato comunitario di olio d'oliva, il quantitativo previsto può essere smaltito senza rischi di perturbazione del mercato, purché le importazioni non si concentrino in un periodo limitato di ogni campagna ; che è opportuno prevedere il rilascio dei titoli d'importazione in base ad un calendario mensile ;

considerando che l'olio importato dalla Tunisia non può eccedere un determinato quantitativo ; che è pertanto opportuno non ammettere la tolleranza di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 [3] ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3830/92 della Commissione [4] prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, la Spagna applichi negli scambi con i paesi terzi i dazi doganali applicati dalla Comunità a Dieci ; che il regolamento (CEE) n. 1380/93 della Commissione [5] prevede una disposizione analoga per il Portogallo, applicabile dal 1° aprile 1993 ; che occorre quindi precisare che, per le importazioni in detti paesi dei prodotti di cui al regolamento (CE) n. 287/94, è applicabile il tasso preferenziale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'olio d'oliva di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 287/94 può essere importato a decorrere dal 1° marzo di ciascuna campagna. I titoli d'importazione sono rilasciati nel limite di 46 000 t per campagna.

*Articolo 2*

1. Il rilascio dei titoli è autorizzato, alle condizioni previste all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 287/94, nei limiti di 5 000 t al mese per i mesi di marzo, aprile e ottobre e di 10 000 t al mese per i mesi da maggio a settembre. Se nel corso di un determinato mese non viene interamente utilizzato il quantitativo autorizzato, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo previsto per il mese successivo, senza possibilità di ulteriori riporti.

Ai fini della contabilizzazione del quantitativo autorizzato ogni mese, la settimana che inizia in un determinato mese e si conclude in quello successivo si considera facente parte del mese durante il quale cade il giovedì.

2. Non appena sia stato raggiunto il massimale previsto dal regolamento (CE) n. 287/94, la Commissione ne informa gli Stati membri.

*Articolo 3*

I titoli d'importazione di cui all'articolo 2 sono validi 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio e comunque non oltre il 31 ottobre di ciascuna campagna.

In materia di cauzioni e di termini per il rilascio dei titoli, si applicano le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione [6] per titoli d'importazione senza fissazione anticipata del prelievo.

[1] GU n. L 39 del 10. 2. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.
[4] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 46.
[5] GU n. L 136 del 5. 6. 1993, pag. 20.
[6] GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

*Articolo 4*

I titoli d'importazione di cui all'articolo 2 recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture :

— Exacción reguladora especial — Reglamento (CE) nº 287/94,

— Særlig afgift — forordning (EF) nr. 287/94,

— Sonderabschöpfung — Verordnung (EG) Nr. 287/94,

— Ειδική εισφορά — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 287/94,

— Special levy — Regulation (EC) No 287/94,

— Prélèvement particulier — règlement (CE) nº 287/94,

— Prelievo particolare — regolamento (CE) n. 287/94,

— Bijzondere heffing — Verordening (EG) nr. 287/94,

— Direito nivelador especial — Regulamento (CE) nº 287/94.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. La cifra 0 figura a tal uopo nella casella 19 di detto titolo.

*Articolo 5*

Per le importazioni in Spagna e in Portogallo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 287/94, si applica il tasso preferenziale di cui allo stesso paragrafo.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*